

## IL DECRETO CRESCITA AMPLIA LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI

*Il decreto crescita rafforza le agevolazioni fiscali per i lavoratori, anche non italiani, che trasferiscono la residenza in Italia, ampliando il novero dei beneficiari (anche non specializzati o dirigenti), la detassazione e la durata del beneficio.*

L'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio e da convertire in legge entro il 29 giugno, rafforza le agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (cd. "impatriati"), indipendentemente dalla loro nazionalità, prevedendo che:

- non sia più necessario che i beneficiari rivestano un ruolo direttivo o siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, né che debbano svolgere l'attività presso un'impresa residente o controllata/collegata a impresa italiana, essendo sufficiente che l'attività sia prestata prevalentemente nel territorio italiano. In relazione al primo aspetto, la disciplina diventa particolarmente attrattiva per i redditi (compresi quelli derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine) di sportivi ed artisti;
- il reddito detassato aumenta dal 50% al 70% (90% per trasferimenti al Sud);
- sono estesi i periodi agevolati;
- sono agevolati anche i redditi d'impresa.

La tabella che segue riassume le caratteristiche distintive delle agevolazioni, dopo le novità del decreto crescita.

Tipo di agevolazione	Misura e durata	Requisiti
A) <u>Docenti e ricercatori</u> , anche non cittadini dell'UE, che vengono a svolgere la loro attività in Italia, senza un obbligo minimo di permanenza (art. 44, DL 78/2010).	Il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito. Durata agevolazione dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia: <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 anni;</li><li>- 8 anni in caso di figlio minorenni o a carico o di acquisto di immobile (anche da parte di coniuge o figlio);</li><li>- 11 anni con due figli minorenni o a carico;</li><li>- 13 anni con tre figli minorenni o a carico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- titolo universitario o equiparato;</li><li>- essere stati residenti non occasionali all'estero (anche senza iscrizione AIRE purché provenienti da Stato con Convenzione);</li><li>- aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni presso centri di ricerca o università;</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- trasferire la residenza fiscale in Italia (cfr. ris. 146/E/2017; risposta 33/2018) ai sensi art. 2 TUIR<sup>1</sup>;</li> <li>- svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.</li> </ul>
<p><u>Impatriati laureati</u> cittadini anche di Stati extra UE con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali (art. 16, <u>co. 2</u>, DLgs. 147/2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Il reddito imponibile di lavoro dipendente, assimilato (es. amministratore) o autonomo è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 30% per 5 anni dall'anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia;</li> <li>- al 50% per ulteriori 5 anni in caso di figlio minorenni o a carico o di acquisto di immobile (al 10% con tre figli minorenni o a carico);</li> <li>- al 10% in caso di trasferimento al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all'estero per 24 mesi, anche presso società del medesimo gruppo (ris. 72/2018) e anche in distacco, se prolungato e con rientro senza continuità con posizione lavorativa precedente (ris. 76/2018) o aver studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito una laurea o specializzazione post laurea;</li> <li>- non esser stati fiscalmente residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti il rimpatrio (ris. 51/E/2018), anche senza iscrizione AIRE purché provenienti da Stato con Convenzione;</li> <li>- trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;</li> <li>- impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni.</li> </ul>
<p><u>Impatriati</u> di qualsiasi cittadinanza (art. 16, <u>co. 1</u>, D. Lgs 147/2015).</p> <p><i>Differenza rispetto al co. 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cittadini extra UE anche senza Convenzione</li> </ul>	<p>Il reddito imponibile di lavoro dipendente, assimilato (es. amministratore), autonomo o d'impresa (iniziata dopo l'1.1.2020) è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 30% per 5 anni dall'anno del trasferimento della residenza fiscale in Italia;</li> <li>- al 50% per ulteriori 5 anni in caso di figlio minorenni o a carico o di acquisto di immobile (al 10% con tre figli minorenni o a carico);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non esser stati fiscalmente residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti l'impatrio, anche senza iscrizione AIRE purché provenienti da Stato con Convenzione;</li> <li>- trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;</li> </ul>

<sup>1</sup> Il requisito principale è la residenza anagrafica per la maggior parte del periodo d'imposta (es. iscrizione all'anagrafe il 15 luglio 2019, residenza fiscale dal 2020).

	<ul style="list-style-type: none"><li>- al 10% in caso di trasferimento al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).</li></ul> <p><i>Nessuna differenza rispetto al co. 2</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- impegnarsi a permanere in Italia per 2 anni;</li><li>- prestare l'attività lavorativa in Italia per almeno 183 giorni per ciascun anno di imposta.</li></ul> <p><i>Differenze rispetto al co. 2:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- laurea non necessaria;</li><li>- attività prevalentemente svolta in Italia.</li></ul>
--	---	--

14 maggio 2019